



CAMERA PENALE DI PORDENONE



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Trieste ed al Dirigente del Settore Penale

ca.trieste@giustizia.it

Ill.mo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ed al Dirigente del Settore Penale

pg.trieste@giustizia.it

Ill.mo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste

tribsolv.trieste@giustizia.it

Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste

tribmin.trieste@giustizia.it

Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste

procmin.trieste@giustizia.it

Ill.mo Presidente del Tribunale di Pordenone ed al Dirigente del Settore Penale

tribunale.pordenone@giustizia.it

Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ed al Dirigente del Settore Penale

procura.pordenone@giustizia.it

Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

segreteria@ordineavvocatipordenone.it

Unione Camere Penali Italiane

segreteria@camerepenali.it

Camera Penale di Udine

info@conteraffaele.it

Camera Penale di Trieste

dellaputta.novajolli@libero.it

Camera Penale di Gorizia

camerapenalegorizia@gmail.com

Giudice di Pace Coordinatore di Pordenone ed al Dirigente del Settore Penale

gdp.pordenone@giustizia.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 19-20-21 Aprile 2022.

La Camera Penale di Pordenone in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 27.03.23,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla *Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha **durata di 3 giorni e si terrà i giorni 19,20 e 21 aprile 2023;**
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane di data 27.03.23, attiene alla necessità di avviare una forte campagna di mobilitazione della pubblica opinione, volta a richiamare il Governo e la maggioranza parlamentare che sostiene il Ministro Nordio al rispetto degli impegni di riforma della Giustizia Penale e dell'Ordinamento Giudiziario inequivocabilmente annunciati prima in campagna elettorale e poi in Parlamento, nonché il Ministro Guardasigilli a dare immediato seguito all'impegno reiteratamente e pubblicamente assunto di apertura di un tavolo tra avvocatura, magistratura ed esecutivo per l'individuazione delle più urgenti esigenze di modifica dei decreti attuativi della recente riforma del processo penale;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)

- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Pordenone lì, 30 Marzo 2023.

Il Presidente

Avv. Esmeralda di Rasio

